



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Roma, 5 dicembre 2005

Prot. n. 2977

*Alla Confederazione Esercenti
Attività Commerciali e Turistiche*

*Via Darsena, 178
44100 FERRARA*

OGGETTO: *Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Risposta istanza di interpello della Confederazione esercenti attività commerciali e turistiche di Ferrara – attività di “salvataggio sulla costa” – stipula contratto di apprendistato.*

La Confederazione esercenti attività commerciali e turistiche di Ferrara chiede se sia legittima la stipulazione dei contratti di apprendistato nell'ambito dell'attività di “salvataggio sulla costa” ed, in particolare, di assistenza ai bagnanti.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si rammenta che ai sensi degli artt. 47 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, possono assumere lavoratori con il contratto di apprendistato i datori di lavoro appartenenti a qualunque settore produttivo.

Perché sia operativa la disciplina relativa alle tre tipologie di apprendistato è necessaria tuttavia la regolamentazione dei profili formativi da parte delle Regioni e delle Province autonome, che dovranno operare d'intesa con le parti sociali; invero, con la c.d. Riforma Biagi si è assistiti ad una fondamentale “regionalizzazione” della disciplina.

L'art. 47 del suddetto decreto legislativo prevede espressamente al terzo comma che, in attesa della nuova regolamentazione del contratto di apprendistato, continua ad applicarsi la previgente disciplina contenuta principalmente nella L. n. 25/1955 e nell'art. 16 della L. n. 196/1997.

Infine si ricorda che con il D.L. n. 35/2005 (convertito dalla L. n. 80/2005) è stato modificato l'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina l'apprendistato professionalizzante. In particolare, è ora

previsto che “*fino all’approvazione della Legge Regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*”. A tal riguardo va tuttavia ribadito, come già chiarito con la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 15 luglio 2005, che il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere considerato immediatamente operativo, unicamente con riferimento a quei contratti collettivi nazionali che abbiano determinato gli elementi minimi della formazione, elemento essenziale del contratto. Più in particolare, con specifico riferimento alla legge della Regione Emilia Romagna n. 17/2005, che regola la nuova tipologia contrattuale dell’apprendistato professionalizzante, si ritiene di dover precisare che, in considerazione del fatto che all’art. 29, comma 1, del predetto provvedimento normativo si dispone un rinvio per alcuni rilevanti contenuti del contratto di apprendistato, quali l’articolazione della formazione e la sua erogazione, a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ove tali contratti non abbiano definito i predetti contenuti in applicazione della nuova normativa in materia, non potrà ritenersi perfezionata la disciplina regionale e pertanto, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, non sarà dunque possibile procedere ad assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante posto che si realizzerebbe, in caso contrario, una indebita commistione tra nuova e vecchia disciplina chiaramente esclusa dal citato articolo 47, comma 3, dello stesso decreto. Resta, pertanto, inteso che i nuovi limiti di durata dell’apprendistato professionalizzante ed il relativo campo di applicazione soggettivo (età dell’apprendista) saranno applicabili solo dove risulti pienamente a regime la disciplina del decreto legislativo n. 276/2003.

Ciò premesso, per quanto concerne l’attività di assistenza oggetto di interpello, si rappresenta che l’assistente ai bagnanti è colui che veglia sulla sicurezza di chi frequenta piscine e stabilimenti balneari marini o lacuali; capace ed esperto negli interventi di soccorso di chi si trova in situazione di pericolo.

Per poter svolgere tale attività il “bagnino” deve essere all’uopo abilitato e munito di apposito brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento).

Pertanto, tenuto conto che tra le finalità dell’apprendistato rientra sicuramente quella di offrire opportunità lavorative ai giovani disoccupati e considerato che nella normativa vigente non sembra esistano elementi ostativi alla stipula di tale contratto da parte degli assistenti ai bagnanti, si ritiene applicabile anche a questa figura professionale la disciplina dell’apprendistato, salvo, naturalmente, l’osservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi formativi, **la presenza di un “bagnino” esperto in veste di tutor ed il possesso del previsto brevetto.**

Pertanto, la possibilità di instaurare rapporti di apprendistato diretti al conseguimento della qualifica di “bagnino” è prevista anche dalla contrattazione collettiva del settore.

Si ritiene opportuno, però, distinguere la possibilità di stipulare contratti di apprendistato tesi al conseguimento della qualifica e l’esigenza di utilizzare apprendisti bagnini come vere e proprie unità di salvataggio, per la cui attività sono fondamentali determinate competenze collegate alla gravosa responsabilità che i bagnini hanno in merito alla sicurezza dei bagnanti, per la quale rispondono in prima persona sia sotto l’aspetto civile che penale.

Pertanto, risulta indispensabile che la collocazione lavorativa dell’apprendista, **che dovrà necessariamente essere affiancato da un assistente ai bagnanti esperto**, si debba distinguere sostanzialmente da quella di quest’ultimo, dotato di ampia autonomia operativa.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario NOTARO)

PP

GG